

Una modifica delle disposizioni attuali la
 massa del personale non potrebbe trarre
 vantaggio immediato, dato quanto stabilito
 dall'ordine di Servizio n. 263 del 17.4.36
 che nessuna esenzione può essere rinnovata
 se non dopo trascorsi almeno due anni
 dalla data della precedente operazione.
 Infatti a seguito degli aumenti di stipen-
 dio verificatisi nel dicembre 1943 e nel
 giugno 1944 la maggior parte del personale
 ha rinnovato la esenzione del 5° durante
 l'anno 1945. Si paleserebbe quindi la ne-
 cessità di dover concedere, come già venne
 fatto in occasione degli aumenti di stipen-
 dio sopra richiamati, una deroga delle nor-
 me fissate dall'ordine di Servizio n. 263
 per quanto si attiene al termine utile per
 il rinnovo della esenzione.

Le eventuali ulteriori richieste di rinnova-
 zione della esenzione dovrebbero peraltro essere
 esaminate caso per caso.

Pensa che per analogia sia giusto ac-
 cogliere la richiesta salito a vedere quali
 possano essere le modalità di applicazio-
 ne.